

**COMUNE DI MALLARE**

**PROVINCIA DI SAVONA**

***REGOLAMENTO  
DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA***

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 17 giugno 2015)

## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplina i casi e i limiti nei quali è consentito il sostenimento, da parte dell'amministrazione comunale, delle spese di rappresentanza.
2. Il presente regolamento, nel garantire la trasparenza, l'imparzialità, l'efficacia ed l'economicità della gestione delle spese di rappresentanza, costituisce attuazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione. In particolare il presente regolamento ha lo scopo di:
  - a) garantire il contenimento della spesa pubblica;
  - b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
  - c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza.

## **ART. 2 –DEFINIZIONE E PRINCIPI**

1. Costituiscono “spese di rappresentanza” tutte le spese funzionali all’immagine esterna dell’ente con riferimento ai propri fini rappresentativi e istituzionali. Esse sono finalizzate a mantenere ed accrescere verso l’esterno il prestigio dell’Amministrazione comunale, valorizzando il ruolo e le funzioni dei soggetti esponenziali della comunità amministrata.

2. La disciplina dettata dal presente regolamento è rivolta ad assicurare a tali spese la massima trasparenza e conoscibilità nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed economicità ed in coerenza con il prestigio del Comune e con la necessità di promuovere, nei confronti della cittadinanza, i valori connessi all’istituzione ed all’ordinamento democratico.

## **ART. 3 STANZIAMENTI DI BILANCIO ED OBBLIGO DI MOTIVAZIONE**

1. Le spese di rappresentanza vanno poste a carico dei relativi capitoli di bilancio, denominati “Acquisti di beni per spese di rappresentanza<sup>1</sup>” e “Prestazione di servizi per spese di rappresentanza” nel rispetto dei limiti finanziari stabiliti in attuazione della normativa vigente per tempo.
2. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato al Responsabile del Servizio competente.
3. Le spese di rappresentanza sono liquidate dal Responsabile del Servizio competente e pagate dal Servizio Finanziario previa presentazione di una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, con allegata la relativa documentazione e l’evidenza della qualificazione pubblica o di rilevanza sociale del/dei destinatario/i dell’attività.
4. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell’acquisizione di beni e servizi, l’ordinazione deve seguire le procedure previste dal Regolamento per la disciplina dei contratti e dal Regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia.
5. Nel caso in cui la spesa di rappresentanza sia sostenuta attraverso i fondi economici, la richiesta di rimborso o di emissione del buono economale all’economista deve essere accompagnata dall’autorizzazione del Responsabile del servizio competente e/o da dichiarazione del soggetto ordinatore da cui emergano gli elementi di cui al precedente comma 3.

6. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000,00 euro devono essere trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti a cura del Servizio Economico – Finanziario.

#### **ART. 4. SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE SPESE**

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti:

- Sindaco;
- Vice-sindaco;
- Assessori delegati nell'ambito delle rispettive competenze.

#### **Art. 5 . SPECIFICAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA**

1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente art. 2. sono in particolare considerate spese di rappresentanza ammissibili quelle sostenute per:

- a) ospitalità in occasione di visite di autorità e personalità altamente rappresentative; rientrano in tale casistica l'invito a colazione e/o a spettacoli organizzati dal Comune e/o da associazioni presenti sul territorio. In tal caso la partecipazione da parte dei rappresentati dell'Ente dovrà essere contenuta ed interessare i soggetti strettamente indispensabili all'accoglienza degli ospiti;
- b) omaggi floreali e altri donativi –ricordo in favore di dette autorità;
- c) spese per l'organizzazione di ceremonie, ricorrenze, inaugurazioni e commemorazioni ed altre iniziative organizzate dal Comune e nello specifico: addobbi floreali, prestazioni artistiche, stampa di manifesti e volantini, acquisto di targhe commemorative;
- d) omaggio floreale e piccolo brindisi di augurio in occasione di matrimoni civili e a coloro che compiono 100 anni;

2. Le spese connesse a premiazioni di tipo sportivo o culturale o per eventi turistico /culturali sono effettuate dall'ufficio competente, nell'ambito delle iniziative comprese nei rispettivi programmi.

3. Non sono considerate spese di rappresentanza e pertanto non sono effettuabili con oneri a carico dell'ente:

- gli atti di mera liberalità;
- le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
- l'acquisto di generi di conforto in occasioni di riunioni di Giunta e Consiglio;
- colazioni e/o cene interessanti esclusivamente soggetti appartenenti all'Amministrazione;
- ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale ( affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni ecc.).

## **ART. 6- RENDICONTAZIONE DELLE SPESE**

1. Le spese di rappresentanza devono essere rendicontate in apposito prospetto allegato al rendiconto di gestione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148). Entro 10 giorni dall'approvazione il prospetto deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente e trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, a cura del Servizio Finanziario dell'ente.

## **ART. 7 ACCESSO AGLI ATTI**

1.Tutti i documenti amministrativi relativi all'effettuazione delle spese disciplinate dal presente Regolamento sono pubblici, e qualsiasi cittadino può accedere agli atti attraverso la visione e /o asportazione di copia.

## **ART. 8 ENTRATA IN VIGORE**

1.Il Presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le norme regolamentari con esso incompatibili.